



# COMUNE DI RADICONDOLI

## PROVINCIA DI SIENA



### ORDINANZA N. 8 del 31/05/2021

**OGGETTO: MODIFICA ALL'ATTUALE DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI RADICONDOLI**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### PREMESSO:

- che rientra tra le competenze della Giunta Comunale esercitare i poteri relativi all'istituzione e delimitazione delle Z.T.L;
- in particolare l'art. 7 del Codice della Strada (Regolamentazione della Circolazione nei Centri Abitati) e nello specifico il comma 9 di tale articolo, laddove prevede che "... i Comuni con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.”;
- l'esigenza espressa dall'Amministrazione di modificare l'attuale Zona a Traffico Limitato disciplinando il sistema degli accessi, delle deroghe, dei permessi e quant'altro attenga al rispetto delle prescrizioni della ZTL, attraverso apposita ordinanza del Responsabile del settore Polizia Municipale, alla quale si rimanda;
- l'opportunità di individuare nel contempo una Zona 30 nel Centro Storico (Art.135 fig II 323 Codice della Strada) quale strumento urbanistico di moderazione del traffico, in cui è definita l'area della rete stradale urbana dove il limite di velocità è di 30 Km/h invece dei normali 50 Km/h previsti dal codice della strada in ambito urbano;

##### RICHIAMATA:

- la deliberazione di G.C. n. 35 del 01/03/2004 con la quale veniva istituita e regolamentata la zona a traffico limitata in Via T. Gazzei;
- la deliberazione di G.C. n. 75 del 14 giugno 2010 con la quale è stata accolta la proposta di modificare con apposita ordinanza del Corpo P.M. la regolamentazione della circolazione viaria all'interno della zona a traffico limitata in Via T. Gazzei;
- l'ordinanza n. 48 dell'11 giugno 2019 che modifica ed integra parzialmente l'ordinanza n. 106 del 18 giugno 2010, relativamente agli orari della Z.T.L. in via T. Gazzei;
- la deliberazione di G.C. n. 60 del 17/06/2020;
- l'ordinanza n. 53 del 19 giugno 2020 di istituzione in via temporanea e sperimentale di una Zona a Traffico Limitato in via Garibaldi;

**RICHIAMATE** inoltre le premesse e le motivazioni che hanno portato la Giunta Comunale alla deliberazione n. 47 del 19 maggio 2021, con la quale viene definita la zona a traffico limitato del centro storico ed in particolare:

- l'impianto urbanistico medievale del Centro Storico del Comune di Radicondoli è caratterizzato da una limitata rete viaria con carreggiata di dimensioni ridotte;
- questa Amministrazione ha tra i suoi obiettivi strategici la riduzione degli effetti negativi della circolazione veicolare, il miglioramento della vivibilità del centro storico e rafforzare la sua destinazione di centro commerciale naturale, di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residenza;
- in questa logica si rende necessario assumere ulteriori modalità di regolamentazione del traffico tali da scoraggiare l'utilizzo della rete stradale interna al centro storico come viabilità principale;
- l'attivazione di una nuova ZTL che integri e modifichi quelle precedenti possa produrre ulteriori benevoli effetti sulla circolazione che derivano dalla minor presenza di veicoli a motore e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente, rispetto del diritto al riposo e alla quiete pubblica, migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico e utilizzo degli esercizi di vicinato e di somministrazione in tranquillità;

**PRESO ATTO** che con detta deliberazione n. 47 del 19.05.2021, tesa quindi ad ottenere una diversa regolamentazione del traffico veicolare nel centro storico del capoluogo, l'Amministrazione ha stabilito:

- l'istituzione di una nuova Zona a Traffico Limitato nella seguente area - **p.zza Gramsci, via Garibaldi, via T. Gazzei, p.zza Matteotti, p.zza IV Novembre, via C. Battisti, via Cavour, via Berlinghieri, via Serristori, via Nuova, vicolo Raffaello Zingoni, p.zza Ernesto Becucci, via della Costa** (nel tratto in corrispondenza di Porta Olla);
- che nel Centro Storico sopra determinato venga istituita una Zona 30 che comporti quindi la riduzione della velocità da 50 km/h a 30 km/h a tempo indeterminato;
- che la ZTL è in vigore nel periodo **dal 15 giugno al 15 di settembre**;
- che gli orari di attivazione della ZTL sono i seguenti:
  - ✓ *nei giorni feriali (da lunedì a sabato), nella fascia orarie dalle ore 18:30 alle ore 24:00;*
  - ✓ *nei giorni festivi nella fascia oraria dalle ore 11:00 alle ore 24:00;*

**VISTI** l'art. 7 del D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;

**ACCERTATA** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma della L. 241/90 e ss.mm.;

**ATTESO** che il presente provvedimento verrà reso noto con pubblicazione all'albo on-line e con i prescritti segnali;

**VISTO** il provvedimento sindacale di nomina del 16.12.2020 n. 12, con il quale venivano conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore Vigilanza;

#### **ORDINA**

a far data dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza, per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, in attuazione di quanto è previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 19.05.2021 allegata alla presente e facente parte integrante della stessa:

1. la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico del capoluogo del Comune di Radicondoli è costituita dalle sotto elencate vie e piazze:  
**p.zza Gramsci - via Garibaldi - via T. Gazzei - p.zza Matteotti - p.zza IV Novembre - via C. Battisti - via Cavour, via Berlinghieri - via Serristori - via Nuova - vicolo Raffaello Zingoni - p.zza Ernesto Becucci - via della Costa** (nel tratto in corrispondenza di Porta Olla);
2. le autorizzazioni che consentono il transito sono rilasciate con le modalità previste dalla sezione "**Indirizzi per la regolamentazione della circolazione all'interno della ZTL**" approvata con deliberazione G.C. n. 47 del 19.05.2021;
3. la ZTL è in vigore nel periodo **dal 15 giugno al 15 di settembre** e che gli orari di attivazione della ZTL sono i seguenti:
  - ✓ nei giorni feriali (da lunedì a sabato), nella fascia orarie dalle ore **18:30 alle ore 24:00;**
  - ✓ nei giorni festivi nella fascia oraria dalle ore **11:00 alle ore 24:00;**
4. nella ZTL, possono transitare le seguenti categorie di veicoli che restano tuttavia subordinate al rispetto delle prescrizioni per la sosta previste dal vigente codice della strada
  - a. **Veicoli che possono circolare in ZTL senza specifiche autorizzazioni:**
    - o *velocipedi, ivi compresi i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;*
    - o *ciclomotori e motoveicoli;*
    - o *veicoli al servizio degli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi di Polizia nazionali e locali, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai veicoli dei Servizi di Soccorso e della Protezione Civile, individuati dai contrassegni di istituto;*
    - o *i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie;*
    - o *veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto persone;*
    - o *autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile, ovvero per l'espurgo di vasche biologiche, agli stabili siti nella Zona a Traffico Limitato;*

- *veicoli di rappresentanza degli Enti Pubblici;*
- *veicoli preordinati alla rimozione dei veicoli ex art. 159 del nuovo codice della strada;*
- *veicoli di servizio dell'Ente, individuati da evidenti simboli;*
- *veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, Unioni e Associazioni), individuati da evidenti simboli;*
- *veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), delle Aziende Sanitarie locali (AUSL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), individuati da evidenti simboli;*
- *veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (esemplificativamente: servizi postali, di telecomunicazioni, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli;*
- *veicoli per il trasporto funebre;*
- *veicoli autorizzati per la raccolta dei rifiuti;*
- *veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti simboli;*
- *veicoli adibiti alla consegna di giornali, muniti di segni distintivi;*
- *veicoli adibiti alla consegna di medicinali, muniti di segni distintivi;*

b. Veicoli che possono circolare in ZTL mediante specifiche autorizzazioni:

- *ai residenti nella ZTL provvisti di patente di guida, per ogni veicolo di proprietà o di cui abbiano la disponibilità in modo esclusivo;*
- *a coloro che, pur non essendo residenti anagrafici, siano in grado di dimostrare l'effettiva e abituale dimora nella Zona a Traffico Limitato nonché a coloro che, parenti di residenti, per periodi limitati di tempo, si trovino nella necessità di dimorare presso l'abitazione dei congiunti, indicando il periodo esatto di permanenza (autocertificando dette condizioni), limitatamente a un solo veicolo;*
- *ai titolari e ai dipendenti dei pubblici esercizi e dei negozi di vicinato, all'interno della ZTL, provvisti di patente di guida, per ragioni strettamente legate alla attività, potrà essere concessa un'autorizzazione per un solo veicolo a persona;*
- *ad ogni nucleo familiare con residenza anagrafica all'interno della Zona a Traffico Limitato e composto esclusivamente da persone sprovvisto di veicolo proprio e patente, per un max di n. 2 autorizzazioni relativamente ai veicoli individuati dalle suddette persone;*
- *ai proprietari di box o di posto auto e agli affittuari e/o ai titolari di contratto d'uso di box o posto autovettura a qualsiasi titolo potrà essere concessa la sola autorizzazione di transito per accedere al box o al posto auto.*

c. Veicoli che possono circolare in ZTL mediante specifiche autorizzazioni:

- *agli artigiani o ditte che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, nei pressi del luogo dell'intervento, a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale e per il tempo strettamente necessario ad eseguire le attività lavorative del caso. Sul veicolo dovrà essere esposto apposito contrassegno riportante la dicitura "Riparazione d'urgenza" e gli estremi della ditta. L'autorizzazione/regolarizzazione al transito, da inoltrare entro 3 giorni dall'accesso, sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente dei seguenti dati: targa del veicolo, destinazione (via, piazza, civico), motivo dell'intervento oltre che dimostrare lo svolgimento dell'attività di cui sopra.*
- *I veicoli diretti alle strutture ricettive ricadenti nella ZTL sono autorizzati alla circolazione ed alla fermata per lo scarico/carico bagagli e, a tal fine, il gestore dell'attività dovrà trasmettere l'elenco delle targhe dei propri clienti all'ufficio comunale preposto.*
- *in occasione di manifestazioni ed iniziative su aree pubbliche, regolarmente autorizzate o altre attività rivolte al pubblico, con il rilascio del permesso temporaneo limitato alle esigenze organizzative.*
- *nell'ipotesi in cui i lavori o le attività si protraggano per più di una giornata si fa rinvio alle norme che regolamentano le occupazioni di suolo pubblico. I richiedenti, dovranno pertanto presentare apposita istanza nei termini e con le modalità previste per ottenere la concessione di suolo pubblico.*

5. è istituito, con validità permanente, il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari all'interno dell'area corrispondente alla presente Z.T.L.;
6. la circolazione all'interno della ZTL, quando consentita, è vietata ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiori a 3.5 t, con esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità o dotati di specifiche autorizzazioni;
7. è sempre consentito il transito in uscita dei veicoli la cui sosta è iniziata prima della fascia oraria della ZTL.;

## DISPONE

### PROCEDURA DI RILASCIO

Coloro i quali sono in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento per ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione al transito nella ZTL devono inoltrare domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune, in carta semplice, e con autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 dei requisiti richiesti, contenente:

- o dati anagrafici del richiedente, tipo e targa del veicolo/i;
- o copia integrale della carta di circolazione del veicolo/i;
- o copia integrale di un documento di identità in corso di validità.

Nel caso di possesso di garage o posto auto coperto oppure di posto auto scoperto viene richiesta un'autocertificazione relativa alla proprietà, all'affitto comodato d'uso o altro con dichiarazione che lo stesso è occupato in via esclusiva dal soggetto richiedente l'autorizzazione. In tutti i casi viene richiesto di allegare alla relativa istanza, una planimetria con la localizzazione del posto auto/area idonea allo stazionamento permanente di un veicolo.

### VALIDITA' E RINNOVO

- **VALIDITA'**: le autorizzazioni di tipo permanente hanno validità di anni 5 dal rilascio mentre le autorizzazioni temporanea hanno validità da un giorno a tre mesi. Le autorizzazioni sono comunque vincolate al persistere dei requisiti richiesti per il rilascio;
- **REVOCA**: le autorizzazioni potranno essere revocate per motivate esigenze di traffico;
- **SOSPENSIONE**: le autorizzazioni potranno essere sospese per motivate esigenze di traffico o in situazioni contingibili ed urgenti;
- **RINNOVO**: l'interessato dovrà presentare apposita istanza in bollo da far pervenire agli uffici di questo comando, almeno 15 gg prima della scadenza allegando autocertificazione attestante il permanere dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione

### VARIAZIONI

- Le eventuali variazioni inerenti l'indirizzo, la titolarità o la perdita di possesso del veicolo autorizzato devono essere comunicate entro 15 gg dall'avvenuta modifica, al fine di consentire l'annotazione di variazione sull'apposito contrassegno.

Si demanda all' Ufficio di Polizia Municipale la predisposizione dei permessi da utilizzarsi per la gestione della Z.T.L.

Per il solo periodo dell'anno 2021 in deroga alle presenti disposizioni, per motivi logistici relativi al rilascio delle autorizzazioni ed in considerazione del breve arco temporale riferito all'inizio del periodo di vigenza della ZTL, è consentito il transito ai residenti intestatari di autoveicoli senza specifica autorizzazione, purché detta condizione sia documentabile.

Sono abrogate tutte le norme precedentemente emanate incompatibili con il presente provvedimento.

### **Demanda**

- All'Ufficio Tecnico del Comune di Radicondoli la collocazione e la manutenzione della segnaletica prescritta per effetto del presente provvedimento;
- All'Ufficio di Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

### **Avverte**

- E' vietata la riproduzione dei contrassegni rilasciati. Tutti i contrassegni, in originale, devono essere esposti obbligatoriamente e in modo evidente all'interno del parabrezza del veicolo.
- Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

### **Si comunicati**

- Mediante la pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica;
- Agli organi di polizia stradale aventi competenza nel territorio interessato.

### **Avverte altresì**

- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, 3° del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del DPR 495/92 (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- Ai sensi dell'art. 3, 4° della Legge 7 agosto 1990 n° 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Firenze entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o

comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Ass. Sc. Antonio Furolo)

Allegati alla presente Ordinanza:

01. deliberazione di Giunta comunale numero 47 del 19/05/2021;
02. planimetria dell'area ZTL.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Radicondoli per il periodo della pubblicazione.*